

*Traduzione*¹

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Concluso il 2 marzo 2008

Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Slovenia

(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi,

consapevoli del ruolo importante che le conoscenze scientifiche e tecnologiche rivestono per lo sviluppo di economie nazionali prospere,

considerando che la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico rafforza i legami di amicizia e la comprensione reciproca fra i rispettivi Popoli e contribuisce allo sviluppo scientifico e tecnologico nel mutuo interesse dei due Paesi,

considerando le disposizioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica stabilite nella dichiarazione d'intenti firmata l'11 luglio 2006,

considerando le leggi e regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

¹ Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sulla base del principio di uguaglianza e nel mutuo interesse.

² La cooperazione è attuata segnatamente tramite istituti scientifici, società scientifiche, università, agenzie governative e altre organizzazioni di ricerca e sviluppo.

Art. 2 Forme di cooperazione

La cooperazione scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo può assumere le forme seguenti:

- a) progetti comuni di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico in settori definiti congiuntamente;
- b) visite e scambi di scienziati, specialisti, ricercatori ed esperti;

RS 0.420.691.1

¹ Dal testo originale francese (RO 2009 3195).

- c) scambio d'informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche;
- d) conferenze, simposi, workshop e altri incontri scientifici comuni;
- e) altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica definite di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. 3 Costi

I costi derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono assunti dalle Parti contraenti su una base di uguaglianza e reciprocità e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4 Assicurazione medica

Gli scienziati, gli specialisti, i ricercatori e gli esperti che partecipano agli scambi previsti dal presente Accordo stipulano un'adeguata assicurazione medica per tutta la durata del loro soggiorno prima di entrare nel Paese che li ospita.

Art. 5 Autorità competenti

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, presso il Dipartimento federale dell'interno, e il Ministero dell'educazione superiore, della scienza e della tecnologia della Repubblica di Slovenia quali autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo.

Art. 6 Comitato misto

¹ Le autorità competenti istituiscono un Comitato di lavoro misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (Comitato misto), composto di un numero pari di rappresentanti ed esperti designati da ciascuna delle autorità competenti e incaricato dell'attuazione del presente Accordo.

² Il Comitato misto ha i compiti seguenti:

- a) controllare lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo;
- b) identificare settori e modalità di cooperazione;
- c) realizzare piattaforme di cooperazione, regolando nel contempo le questioni finanziarie;
- d) preparare rapporti periodici sulle attività condotte nel quadro del presente Accordo.

³ Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Slovenia ogni due anni oppure su richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 7 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato o modificato per scritto di comune intesa fra le Parti contraenti. Gli emendamenti o le modifiche decisi dalle Parti contraenti sono notificati attraverso lo scambio di note diplomatiche e diventano parte integrante del presente Accordo.

Art. 8 Composizione delle controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati.

Art. 9 Entrata in vigore, durata e denuncia

¹ Il presente Accordo entra in vigore mediante scambio di note, nelle quali le Parti contraenti confermano che sono soddisfatte tutte le premesse legali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

² Resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è tacitamente prolungato per un altro anno, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi la denuncia dell'Accordo per scritto all'altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi.

³ La denuncia del presente Accordo non influisce sulla validità o la durata di qualsiasi intesa specifica relativa ad attività o progetti condotti nell'ambito del presente Accordo e non ancora conclusi al momento della denuncia.

In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana, il 2 marzo 2008, in due esemplari, nelle lingue originali francese, slovena e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Pascal Couchepin

Per il
Governo della Repubblica di Slovenia:
Mojca Kucler Dolinar

